

S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l.

Sede legale: Piazza Mazzini, 1 – c/o Palazzo Municipale
98055 Lipari (Me)

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03277770834

Tel. 090.9887507

PEC srr.isoleeolie@pec.comunelipari.it - Email srr.me.isoleeolie@virgilio.it

Quesito:

Con riferimento al requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara che testualmente reca:

b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 con specificazione delle categorie e classi, da cui si possa evincere l'iscrizione per le seguenti categorie e classi minime:

- **Categoria 1 Classe E**

- **D2** Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)
- **D3** Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
- **D4** Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
- **D6** Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.Lgs. 152/06
- **D7** Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
- Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)

- **Categoria 4 Classe D**

- **Categoria 5 Classe D**

ed alla conseguente prescrizione per i Raggruppamenti Temporanei riportata al punto 7.4 che testualmente riporta:

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nella Considerazione che il combinato disposto dei 2 punti, appare ingiustificatamente restrittivo nonché, palesemente in violazione della par condicio fra i concorrenti in quanto:

*** _Non permette la partecipazione alla procedura di gara, nemmeno in ATI, del concorrente che pur**

possedendo l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie corrispondenti e per classi pari o superiore a quelle previste, non posseda anche le sottocategorie D6 e D7 riferite peraltro a servizi evidentemente marginali rispetto al servizio principale;

* Conseguentemente alla vigenza del periodo transitorio del Nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, pone su piani diversi le Imprese che hanno necessariamente dovuto rinnovare l'iscrizione al predetto Albo (e quindi a cui è stato applicato il nuovo regolamento) rispetto alle Imprese la cui validità dell'iscrizione scadrà nei prossimi anni, le quali pur non possedendo i requisiti oggettivi per il possesso di tali categorie D6 e D7, godono della omnicomprensività di tutte le categorie all'interno della vecchia classificazione;

Con il presente Quesito, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara e ristabilire la par condicio fra gli operatori economici si chiede, se sia possibile la partecipazione alla procedura di gara di un Raggruppamento Temporaneo nel quale uno dei componenti, come impresa mandante, posseda le categorie e le classifiche previste dal sopradetto punto 7.1 lettera b) ad eccezione delle sottocategorie D6 e D7.

Si fa presente, che le suddette mancate risposte sono indispensabili ai fini della formulazione dell'offerta da parte della scrivente ATI.

Risposta:

Le categorie e classi individuate, nei documenti di gara sono quelli previsti dal DM 120/14 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali" tutte le categorie e relative classi sono necessarie per una corretta esecuzione del servizio, in tal senso sono stati scelti e individuati secondo le necessità dell'ambito di riferimento.

Tale scelta è stata inserita nel **capitolato tipo pubblicato dalla Regione Sicilia**, il quale, in merito a tali requisiti in maniera specifica, recita :

"Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs n. 152/2006 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da :

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica"

I requisiti individuati come categorie e classi di iscrizione ed indicati nei documenti di gara, come previsto dal capitolato tipo definito dalla Regione Sicilia, sono stati recepiti (necessariamente) da codesta stazione appaltante. **Pertanto essi devono essere posseduto da ogni impresa che partecipa come raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. (Gruppo Economico di Interesse Europeo).**

Lipari, 28.09.2018

R.U.F.
Dott. Domenico Fonti

